

ACCORDO per il COMUNE di URBINO
TRA
UPPI – UNION CASA – ASPPI – CONFABITARE - CONFEDILIZIA
E
SUNIA - SICET – UNIAT – UNIONE INQUILINI
PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE CONVENZIONATO
(Legge n. 431/98)

Visto l'art. 4 comma 1 della legge in oggetto, in merito alla fase di concertazione prevista tra le parti sociali della proprietà e degli inquilini, nonché la nuova Convenzione Nazionale ed il successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 62 del 15-3-2017), che stabiliscono i criteri per la stipula dei contratti a canone convenzionato, le Organizzazioni Sindacali Territoriali della proprietà immobiliare UPPI, UNION CASA, ASPPI, CONFABITARE e CONFEDILIZIA e quelle degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT e UNIONE INQUILINI, convengono quanto segue:

A) RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 62 del 15-3-2017), che recepisce la Convenzione di cui sopra, all'art. 1 prevede che:

"Gli accordi territoriali (...)

- stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità o porzione di unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti (.....)
- individuano (...) insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
 - VALORI DI MERCATO;
 - DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI;
 - TIPOLOGIE EDILIZIE, TENENDO CONTO DELLE CATEGORIE E CLASSI CATASTALI."

2. Per la determinazione degli elementi di cui al punto precedente si conviene di fare riferimento, anche se non in modo esclusivo, ai valori locatizi medi rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare curato dall'Agenzia delle Entrate ed alla "revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo" (come stabilito dal DPR 23 marzo 1998, n. 138), affinché la determinazione dei limiti di oscillazione per le locazioni a canone convenzionato abbia come principali riferimenti:

- da un lato le quotazioni di mercato delle aree omogenee
- dall'altro i rispettivi valori catastali.

3. Sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione dei precedenti Accordi, le parti concordano una revisione dei valori minimi, medi e massimi relativamente alle zone, così come individuate al punto B1.

Tali riferimenti quantitativi possono perciò considerarsi validi ed adeguati rispetto agli attuali valori immobiliari, salvo la necessità di verifiche periodiche, da prevedersi almeno ogni 3 anni.

B) DETERMINAZIONE DEL CANONE

In merito ai criteri per il calcolo dei canoni le OO. SS. convengono su alcuni margini correttivi, elaborati dalle OO. SS. stesse, agli attuali valori di mercato delle compravendite e delle locazioni, nell'ambito delle Zone e delle Aree Omogenee individuate dalla zonizzazione OMI dell'Agenzia delle Entrate, tramite il programma GEOPOI (<https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/geopoi/omi/index.php>) attualmente in vigore, come da Tabella che segue.

Sindacato Inquilini Casa e Territorio MARCHE
dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
tel. 071.5051 - sicet.marche@cisli.it

CONFEDILIZIA
ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI CASA
SEDE DI ROMA

ASPPI
P.le. Lazzarini, 11 - 61121 PESARO
Tel. 0721.879471 - Fax 0721.332331

SUNIA
Sindacato Nazionale Inquilini Assegnatori

1. Valori base per il calcolo dei canoni convenzionati.

Zone del Territorio Comunale di URBINO e relative Aree	Valore (Euro/MQ. Mese/Anno)						
	MINIMO = 60% DEL MASSIMO						
ZONA (*)		FASCIA INFERIORE		FASCIA MEDIA		FASCIA SUPERIORE	
		Min.	Max	Min.	Max	Min.	Max
CENTRO STORICO ENTRO LE NURA E MERCATALE (B2), FUORI LE MURA, MAZZAFERRO, STAZIONE, SANDONATO (C1)	1	4,16 / 49,92	6,94 / 83,28	4,38 / 52,56	7,30 / 87,60	4,82 / 57,84	8,03 / 96,36
GADANA (D2), TRASANNI (D3), CANAVACCIO (E4), CAVALLINO (E7), PALLINO (E9)	2	3,24 / 38,88	5,40 / 64,80	3,60 / 43,20	6,00 / 72,00	3,96 / 47,52	6,60 / 79,20
PONTE ARMELLINA (E3), SCHIETI (E5), PIEVE DI CAGNA (E6)	3	2,70 / 32,40	4,50 / 54,00	3,00 / 36,00	4,50 / 54,00	3,30 / 39,60	5,50 / 66,00
COLLINARE SCARSAMENTE INSEDIATA – BORGHI RURALI (R1)	4	2,16 / 25,92	3,60 / 43,20	2,40 / 28,80	4,00 / 48,80	2,64 / 31,68	4,40 / 52,80

2. Superficie Convenzionale dell'alloggio.

- a) Superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni relativa ai vani principali ed accessori a servizio diretto di quelli principali va computata - nella misura del 100%;
- b) la superficie dei vani accessori esterni a servizio indiretto dei vani principali, (quali soffitte, cantine, verande, ripostigli, soppalchi e simili) sarà computata - nella misura del 55% se direttamente comunicanti con i vani di cui alla lettera a);
- nella misura del 30% se non direttamente comunicanti;
- c) la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva va computata
- nella misura del 35% se del Tipo A LOGGIA (aperto su un solo lato)
- del 25% se Balconi Aperti, Terrazzi, Lastrici e simili
- d) la superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare sarà computata
- nella misura del 15% per cortile, giardino, orto e simili;
- del 20% se Area Scoperta PORTICATA
- e) il garage ad uso esclusivo o box sarà computato - nella misura del 50% della superficie

- f) il posto auto assegnato sarà computato
- calpestabile nella misura del 35% per posto auto COPERTO
 - del 25% per posto auto SCOPERTO con TETTOIA
 - del 20% per posto auto SCOPERTO
- La superficie convenzionale delle Pertinenze del punto d) verrà considerata fino a un massimo del 50% della superficie utile interna di cui al punto a)
- La superficie convenzionale delle Pertinenze (di cui ai punti b), c), d), e), f)) verrà considerata fino ad un massimo del 100% della superficie utile interna di cui al punto a)

La superficie convenzionale di riferimento per il calcolo del canone concordato verrà quindi calcolata in rapporto alle tre seguenti fasce dimensionali dell'unità immobiliare con i seguenti correttivi:

- per le unità abitative di superficie inferiore a 55 mq si applicherà una maggiorazione in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile complessiva ed il limite di 55 mq, secondo la seguente formula, con coefficiente correttivo K=10:

$$\text{Superf. conv.} = [\text{superf. Calpest.} + \text{superf. Calpest.} \times \frac{(55 + K - \text{superf. Calpest.})}{55}] ;$$

- per le unità abitative di superficie compresa tra 56 mq e 90 mq si applicherà una maggiorazione in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile complessiva ed il limite di 90 mq, secondo la seguente formula, con coefficiente correttivo K=10:

$$\text{Superf. conv.} = [\text{superf. Calpest.} + K \times \frac{(90 - \text{superf. Calpest.})}{(90 - 55)}] ;$$

- per le unità abitative di superficie superiore a 90 mq, la superficie eccedente verrà calcolata soltanto nella misura del 40% della superficie effettiva.

3. Margini di oscillazione tra i Valori di Fascia (Inf., Med. e Sup.) di cui al punto B1

Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni, tengono conto dei seguenti elementi qualificanti.

Tipologia di fabbricato, di pertinenze e di servizi

garage in uso esclusivo	4
posto auto coperto riservato	3
posto auto scoperto riservato	2
cantina di superficie di almeno 4mq	3
soffitta praticabile di superficie di almeno 4mq	3
ripostiglio esterno, sottoscala soffitta o cantina di superficie inferiore a 4 mq	2
balconi del tipo a loggia	2
balconi, terrazza o lastricato scoperto	1
Area scoperta in godimento esclusivo (giardino, orto, porticato, ecc.)	2
parcheeggio auto/moto/bici di uso comune	1

 **Sindacato Inquilini Casa e Territorio MARCHE**
V. dell'Industria 17 - 60127 Ancona
Tel. 071 5051 - sicet.marche@cisl.it

ASSOCIAZIONE MEDIALIZIA
SECCIONICHE PROPRIETARI DI CASA

Sindacato Proprietari Immobiliari
P.le Lazzarini 10 - 60127 ANCONA
Tel. 071 57607 - Fax 071 571182

UNIONE INQUILINI ASSEGNATORI
UNIONE INQUILINI ASSEGNATORI Naz.le
VIA N. CASA

area verde in uso comune	1
Lavatoio, stenditoio o locale (cantina, soffitta e simili) in uso comune	1
Ascensore, Montacarichi o Servoscale	2
TOTALE Accessibilità allo stabile e all'alloggio (legge 13/1989)	2
PARZIALE Accessibilità allo stabile o all'alloggio (legge 13/1989)	1
RISCALDAMENTO AUTONOMO	2
Riscaldamento Centralizzato con contabilizzatore	1
Condizionamento, climatizzatore- pompa di calore su almeno il 50% dei vani	2
Dotazione di FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Private	2
Dotazione di FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Condominiali	1
PORTA BLINDATA e/o sbarre anti-intrusione a infissi (porte esterne/finestre)	2
Impianto Antifurto /Allarme / Video-camera	1
DOMOTICA, (automazione di apparecchiature, impianti e sistemi anche parziale)	1
Impianto di Video-Citofono	2
Impianto di Citofono	1
Impianto TV con antenna Parabolica o collegamento in rete	1
Impianti (luce, gas e acqua, scarichi, ecc.) a norma	1
DOPPI SERVIZI di cui almeno uno completo e con finestra	2
DOPPI SERVIZI	1
Abitazione unifamiliare o a schiera	4
Abitazione bifamiliare (con ingresso comune)	2
Fabbricato con meno di 9 unità abitative	1
Ingresso autonomo (alternativo a abitazione unifamiliare, bifamiliare o a schiera)	2
Categoria catastale A7 (da considerarsi come villino)	3
Anno di costruzione o ristrutturazione anti-sismica successivo al 2000	3
Anno di costruzione o ristrutturazione tra il 1/9/1967 e il 31/12/2000	1
APE Classe Energetica A-B	6
APE Classe Energetica C-D	4
APE Classe Energetica E-F	2
APE Classe Energetica G	1

*Dovranno essere collocati - nella Fascia INFERIORE gli alloggi che non superano i 12 punti,
- nella Fascia MEDIA gli alloggi compresi tra 13 e 30 punti,
- nella Fascia SUPERIORE gli alloggi che superano i 30 punti.*

Individuata la fascia di oscillazione mediante il punteggio sopra calcolato, i valori minimo e massimo della fascia di collocazione saranno soggetti alle percentuali correttive di cui ai successivi punti 4, 5 e 6.

4. Per presenza di Mobilio

Alloggio completamente ammobiliato:	incremento consentito del	+15%,
Alloggi parzialmente ammobiliati (es. solo cucina, bagno ed elettrodomestici essenziali: frigo, cucina, forno, piano cottura):	incremento ridotto del	+ 7%

5. Per durate contrattuali superiori al previsto minimo di 3 anni + 2 di eventuale proroga

Gli importi dei canoni come sopra ricavati potranno essere incrementati di una delle seguenti percentuali:
- per contratti della durata di 4 anni + 2 di eventuale proroga incremento del + 2%;

8. Adeguamenti futuri dei valori massimi ricavati.

I valori delle unità abitative come sopra ricavati non sono soggetti a variazioni ISTAT, se non successivamente alla scadenza del presente accordo prevista per la data del 31.12.2023. In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della sottoscrizione del presente accordo, le parti firmatarie si impegnano, su richiesta di una delle parti, a rivedere i valori base applicati di cui al punto 1) entro il termine di 60 giorni dalla richiesta medesima.

9. Aggiornamenti del canone di locazione contrattualmente pattuito.

A decorre dall'inizio del 4° anno il canone di locazione contrattuale potrà essere aggiornato ad ogni scadenza annuale – previa richiesta del locatore - nella misura massima del 75% della variazione annua accertata dall'ISTAT (indice FOI) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi rispetto alla data di stipula del contratto stesso. Verrà preso in considerazione l'ultimo indice pubblicato in G.U. prima del mese in cui è prevista la decorrenza dell'aggiornamento.

10. Tabella concordata per la Ripartizione delle spese e degli Oneri Accessori.

Per la ripartizione delle spese e degli Oneri Accessori si fa riferimento alla Tabella oneri accessori – Ripartizione fra locatore e conduttore (Allegato D del DM 16/01/2017).

C) ASPETTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLA LEGGE SUL TERRITORIO

1. Contratti di natura transitoria (art. 5, comma 1, Legge 431/98).

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è definito sulla base di quello allegato al DM del 16/01/2017 (allegato B al presente accordo), dove al comma 2 dell'art. 2 si prevede che: "I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1° e dal presente accordo.

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 16/01/2017, disciplina solamente il contenuto normativo del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, trattandosi di immobili ricadenti in comune con un numero di abitanti inferiore a diecimila, come risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento. Conseguentemente l'attestazione sindacale riguarderà esclusivamente tale aspetto.

La qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto viene individuata nel seguente modo:

- a) Quando il locatore ha necessità di adibire entro diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori o di altri familiari, per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
 - matrimonio di un figlio o di altro familiare;

- rientro da altro comune di residenza o dall'estero;
- oper motivi di:
- attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione d'uso dell'immobile;
 - attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo;
 - attesa della stipula di un contratto definitivo di vendita, con preliminare già stipulato e data della stipula entro 24 mesi;
 - ogni eventuale altra esigenza specifica collegata ad un evento a data certa.

b) Quando il conduttore ha necessità di un contratto transitorio a causa di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con apposita dichiarazione dell'ente assegnatario o con preliminare regolarmente registrato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi di assistenza;
- esigenze di studio o di formazione professionale, la cui durata massima e frequenza siano documentabili;
- ordinanza di sgombero della abitazione di provenienza del conduttore, danneggiata da sisma o altra calamità, in attesa di ripristino dell'abitabilità;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento documentabile a data prefissata ed espressamente indicata sul contratto e documentata.

Il Decreto stabilisce che l'inquilino e/o il proprietario che abbiano necessità di stipulare un contratto transitorio debbano dichiarare il motivo della stessa allegando l'apposita documentazione al contratto.

I contratti di cui all'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998 "sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5" dell'art. 2 del Decreto medesimo.

In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16/01/2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai punti a) e b) del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

2. Contratti per studenti universitari (art. 5, commi 2 e 3, Legge 431/98 e art. 3 D.M. 16/01/2017).

Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo per studenti universitari è definito sulla base di quello allegato al DM del 16/01/2017 (allegato C al presente accordo).

Questa tipologia di contratto può essere utilizzata qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di Laurea o di formazione post-laurea – quali master, dottorati, specializzazioni o perfezionamenti – e corsi di studi comunque equiparati nel comune stesso o in uno dei comuni limitrofi e risieda in un comune diverso da quello in cui frequenta il corso di studi e diverso dal comune confinante ove è sito l'alloggio oggetto della locazione.

3. Istituzione di una Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale.

Come previsto dall'articolo 6 del D.M. del 16/01/2017, per i contratti di cui all'art. 2 comma 3 e all'art. 5

ASIPPI
 Sindacato Inquilini Casa e Territorio Marche
 P.le L. 17 - 60127 Ancona
 Tel. 071 5051 - sicet.marche@cisl.it
 U.P.P.I.
 Sindacato Proprietari Immobiliari
 P.le L. 17 - 60127 Ancona
 Tel. 0721 67981 - Fax 0721 32250
 SUNIA
 Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatori
 WWW.CASA

comma 1 e 2 legge n. 431/98, dovrà essere costituita una Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale, ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta.

Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16/01/2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto allegato A al D.M. 16/01/2017, del tipo di contratto allegato B) al D.M. 16/01/2017 e 15 del tipo di contratto allegato C) al D.M. 16/01/2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del D.M. 16/01/2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello di richiesta allegato al presente accordo (Modello F).

In caso di controversie sul canone di locazione applicato, la determinazione del valore effettivo del canone di locazione e la verifica della rispondenza del contratto agli accordi locali potranno essere demandate alla commissione di cui sopra.

Alla Commissione potrà essere demandata la soluzione stragiudiziale delle controversie inerenti anche i contratti di locazione di cui all'art. 2 comma 1, legge n. 431/98.

4. Osservatorio locale della condizione abitativa

Le parti firmatarie convengono di richiedere al Comune che venga istituito un Osservatorio sulla condizione abitativa con sede presso l'Assessorato competente del Comune, finalizzato alla realizzazione delle seguenti funzioni:

- raccolta e tenuta degli accordi locali e dei relativi contratti-tipo e dei singoli contratti individuali stipulati tra le parti;
- banca dati e monitoraggio dei canoni a mercato libero e di quelli a contratto conforme agli accordi collettivi;
- banca dati sul sistema abitativo nell'ambito territoriale.

Di tale Osservatorio dovranno far parte le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e della Proprietà Edilizia firmatarie del presente accordo, oltre che gli Organismi Universitari, ove esistenti.

5. Fondo Sociale per il sostegno alla locazione.

Le parti firmatarie richiederanno al Comune nella gestione delle risorse previste dall'art. 11 della legge n. 431/98 e dall'art. 12 della legge regionale n. 36/05, da destinare alle famiglie più disagiate, di riservare la priorità ai contratti stipulati a canone convenzionato secondo il presente accordo.

6. Istituzione di Enti Bilaterali.

Le parti firmatarie si impegnano ad istituire, con appositi regolamenti, Enti Bilaterali composti da Sindacati Inquilini e della Proprietà Edilizia:

- senza finalità di lucro;
- per l'erogazione di servizi agli iscritti;
- con adesione sindacale facoltativa, anche con delega, tramite clausola contenuta nel contratto di locazione;
- con eventuali quote di servizio.

7. Dichiarazione di rispondenza del contratto agli Accordi Collettivi.

Le parti contrattuali in sede di stipula possono essere assistite dalle rispettive Organizzazioni di rappresentanza della Proprietà Edilizia e degli Inquilini firmatarie del presente accordo, per stipulare validi contratti di locazione rispondenti al contenuto economico e normativo dello stesso, secondo le indicazioni vincolanti, sotto il profilo sostanziale, del DM 16/01/2017, con relativi testi contrattuali: contratto base come da

Allegato A, contratti transitori come da Allegato B e contratti per Studenti come da Allegato C.

Al fine di dimostrare il diritto ad agevolazioni fiscali di qualsiasi genere, sia a livello centrale che a livello comunale, come previsto dal D.M 16 gennaio 2017 (art. 1, comma 8) e dalla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1380 del 06/02/2018, le parti contrattuali che non usufruiscono dell'assistenza, chiedono ad una delle organizzazioni di rappresentanza firmatarie del presente accordo di attestare la rispondenza all'Accordo Territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato, presentando una copia del contratto e relativo verbale di calcolo del canone, sottoscritti in originale.

L'organizzazione interpellata attesterà la rispondenza del contratto all'Accordo locale e ai relativi allegati di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017 rilasciando apposita dichiarazione secondo il modello allegato.

Le OO. SS. che verificheranno la rispondenza dei singoli contratti all'accordo sottoscritto e depositato non risponderanno comunque in nessun caso dei dati dichiarati dalle parti contraenti.

8. Edilizia sociale e accordi integrativi.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 5 del DM 15/01/2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nel territorio del comune.

Le parti concordano di fare riferimento al presente accordo anche per la stipula degli Accordi Integrativi con le grandi proprietà immobiliari, nonché per gli alloggi di proprietà privata che vengono locati con canoni vincolati da Enti Pubblici entro i parametri e con i criteri di valutazione previsti dallo stesso.

I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16/01/2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo utilizzando le modalità di calcolo previste dal titolo B), nella misura che verrà stabilita dall'amministrazione comunale.

Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dal Titolo B articolo 10 del presente Accordo.

9. Decorrenza e durata.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017, si conviene che **il presente Accordo entrerà in vigore dal prossimo 01.01.2021 ed avrà validità per i successivi tre anni**, alla scadenza dei quali potrà essere aggiornato, o prorogato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti firmatarie, da comunicare, con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo lettera raccomandata o PEC alle restanti parti firmatarie dell'accordo e all'amministrazione comunale interessata.


- Documentazione di riferimento già allegata al Decreto del 16 gennaio 2017:
- Contratti tipo (Allegati A, B, C) e Tabella della ripartizione spese e oneri accessori (Allegato D)
- Regolamento Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione stragiudiziale (Allegato E)
- Richiesta di avviamento della Procedura di Conciliazione (Allegato F)

- Allegati al presente Accordo:
- Fac-simile del "Verbale di Conformità del canone"
- Modello di attestazione della rispondenza del contratto (Allegato G)
- Dichiarazione a Verbale del SICET Marche su "Contratti per esigenze transitorie"

**Sindacato
Inquilini
Case e
Territorio
MARCHE**
V. dell'Industria 17 - 60127 Ancona
Tel. 071 5051 - sicet.marche@cisl.it

**ASSOCIAZIONE
NACIONALE
PROPRIETARI DI CASA**

**Sindacato Fisco Immobiliare**
P.le Lancia 10 - 60127 ANCONA
Tel. 0721.671907 - Fax 0721.52239

**SUNIA
Sindacato Unitario Naz.le
Inquilini Assegnatori**

**UNION CASA**

**ASPP
Fm Me**

Ubino, li 19.10.2020.

U.P.P.I.
 Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari
 Pesaro

UIPI
 UNION CASA
 ASPPI
 CONFABITARE
 CONFEDILIZIA
 CONFEDILIZIA

SUNIA
 Sindacato Unitario Naz.le
 Inquilini Assegnatari

SUNIA
 SICET
 UNIAT
 UNIONE INQUILINI

SINDACATO
 Inquilini
 Casa e Territorio
MARCHE
 V. dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
 Tel. 071 5051 - sicet.marche@cisl.it

SINDACATI DELLA PROPRIETA'

UPPI (unione piccoli proprietari immobiliari) rappresentata da Avv. Stefano Tornimbeni
 stefano@studiolegaletornimbeni.com – info@uppi-pesaro.191.it

ASPPI (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) rappresentata da Avv. Francesco Mandelli, su delega del Presidente Rag. Ugo Emanuele Mandelli - asppipesaro@libero.it

UNION CASA (Associazione Nazionale Proprietari Immobiliari) rappresentata da Avv. Floro Bisello
 bisello.fiorani@studiolegalebisellofiorani.it

CONFEDILIZIA (Confederazione Italiana proprietà Edilizia) rappresentata da **FILIPPO ANDREANI**
 info@confediliziapesaro.it

CONFABITARE (Associazione Proprietà Edilizia) rappresentata da Dott.ssa Arianna Cavallari
 marche@confabitare.it – info@immobiliaretriestepesaro.it

SINDACATI DEGLI INQUILINI

S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) rappresentato da Avv. Gabriele Belfatto
 pesaro.sunia@marche.egil.it - gabrielebelfatto@virgilio.it – r.fabbri@marche.cgil.it

S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) rappresentato da dott. Claudio Omiccioli sicet.marche@cisl.it

U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) rappresentato da Bruno Ulisse su delega del Presidente Graziano Fioretti - bruno.ulisse@alice.it e uniatmarche@gmail.com.

UNIONE INQUILINI (Associazione Sindacale) rappresentata da Pino Longobardi -
 pinolongobardi@virgilio.it



Unione
Nazionale
Inquilini
Ambiente e
Territorio


DICHIARAZIONE a VERBALE di SICET e UNIAT MARCHE

1. SICET e UNIAT Marche dichiarano di sottoscrivere il presente accordo territoriale con espressa riserva rispetto alla possibilità di stipulare un contratto transitorio in deroga ai casi indicati. Per i "casi in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste dall'accordo o difficilmente documentabili", di cui all'art.2, comma 5, SICET e UNIAT Marche ritengono che il tipo di contratto transitorio in oggetto potrà essere stipulato con il previsto "supporto ai contraenti da parte delle rispettive organizzazioni della proprietà e dei conduttori firmatarie" del presente accordo, alla sola condizione che il conduttore documenti il possesso di altra abitazione nel territorio nazionale, mediante titolo di proprietà, contratto di locazione o assegnazione non in prossimità di scadenza, ove possa mantenere la propria residenza anagrafica e rientrare alla scadenza del contratto transitorio in oggetto.

2. SICET e UNIAT non condividono inoltre l'integrazione all'Accordo di cui all'art. 7 (commi 5 e 6 relativi alla definizione di Locazione Parziale). Ritengono pertanto dover specificare che la locazione parziale di una unità immobiliare (come da decreto del 16 gennaio 2017) debba avere per oggetto almeno una camera da letto (anche doppia o tripla se di dimensioni adeguate, come stabilito dal DGR n. 101 del 17/09/2007 "Definizione dei requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra-alberghiere - Art. 28 comma 1 L.R. n. 9/2006"). in uso esclusivo dei conduttori che sottoscrivono in solido il medesimo contratto e scelgono liberamente di condividerla nel rispetto della reciproca privacy, delle norme vigenti su sicurezza e prevenzione; consentendo l'uso in comune con eventuali conduttori di altre porzioni dello stesso alloggio, esclusivamente di servizi, cucina, sala, studio e pertinenze.

Urbino, 19.10.2020

Per SICET e UNIAT - Marche
(Claudio Omiccioli e Bruno Ulisse)



Sindacato
Inquilini
Casa e **MARCHE**
Territorio.
v. dell'Industria, 17 - 60127 Ancona
Tel. 071 5051 - sicet.marche@cisl.it